

Del. n. 280/2013/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai signori magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 9 dicembre 2013,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota 27 settembre 2013, prot. n. 15926/1.13.9 – una richiesta di parere, formulata dal Sindaco del Comune di Collesalveti, avente ad oggetto la possibilità, per il Comune, di ricorrere indifferentemente – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2013 – alle varie tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell'ente.

CONSIDERATO

1. - La richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, essendo inerente a una problematica – la spesa per il personale – che indiscutibilmente attiene alla materia della contabilità pubblica.

2. - Nel merito, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, stabilisce, nei primi due periodi, che, "a decorrere dall'anno 2011", le amministrazioni pubbliche "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

Il terzo periodo del comma appena riportato recita: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Successivamente, l'art. 4, comma 102, lettera b), della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012), intervenendo su tale ultima disposizione, ha incluso espressamente tra i suoi destinatari gli enti locali, anche per i quali trova

pertanto applicazione, con decorrenza 1° gennaio 2012, il vincolo di riduzione della spesa (50 per cento in meno rispetto a quella sostenuta nel 2009) inerente la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato.

3. - La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata – con sentenza 6 luglio 2012, n. 173 – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78, ha ritenuto che la norma in discorso – legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – da un lato ha posto un obiettivo di "contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato"; dall'altro lato, ha "lascia[to] alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste". Con la conseguenza – conclude la sentenza – che "ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009".

In precedenza, nello stesso senso si erano espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, affermando che "i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale" e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, "ag[endo] indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato". Con il che, la norma si presenta rispettosa delle prerogative di autonomia degli enti, consentendo loro "la libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi" e, dunque, riconoscendo l'adattabilità del vincolo alle loro esigenze operative, ferma restando "l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate".

4. – Conclusivamente, l'ente, nell'ambito della propria autonomia, è senz'altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l'esercizio delle sue funzioni, ferma restando l'inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Collesalveti, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota del 27 settembre 2013, prot. n. 15926/1.13.9.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, nonché al Sindaco del Comune di Collesalveti e al Presidente del Consiglio comunale.

Firenze, 9 dicembre 2013

L'estensore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Gaetano D'Auria

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2013

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI